

# **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI E DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

## **Il Consiglio Nazionale**

**VISTO l'art. 29, lett. l), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di formulare il regolamento elettorale, da approvarsi dal Ministro della Giustizia**

**VISTO l'art. 29, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, il quale dispone che il Consiglio Nazionale esercita la potestà regolamentare in materia elettorale**

**VISTI gli articoli 9, 20 e 21 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 che contengono le disposizioni a regime per l'elezione dei Consigli degli Ordini territoriali**

**VISTO l'articolo 24 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 che contiene le disposizioni per l'elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico degli Ordini territoriali**

**VISTA la delibera del Consiglio Nazionale n. 71 del 13 aprile 2016 con la quale è stato formulato il regolamento elettorale**

**Formula il seguente regolamento**

**Approvato dal Ministro della Giustizia il 17 agosto 2016**

## **CAPO I – Disposizioni generali**

### **1 Indizione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Collegio dei Revisori**

1. Per le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali in carica dal 1° gennaio 2017 si applicano le norme degli articoli 9, 20 e 21 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139.
2. Il Consiglio Nazionale comunica con immediatezza ai Consigli degli Ordini territoriali la delibera con la quale è stata fissata la data di svolgimento delle elezioni. Tale comunicazione è pubblicata anche sul sito internet del Consiglio Nazionale.

## **CAPO II – Elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali**

### **2. Determinazione dei seggi**

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine individua il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 9, comma 2 del d.lgs. n. 139/2005, tenuto conto del numero degli iscritti nelle due Sezioni dell'albo alla data di convocazione dell'assemblea elettorale.

2. Il Presidente, dopo aver individuato il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine, determina il numero di membri riservati rispettivamente agli iscritti nella Sezione A "Commercialisti" e agli iscritti nella Sezione B "Esperti contabili" dell'Albo in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella Sezione A "Commercialisti" un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti. Qualora il calcolo proporzionale dei seggi evidenzia un numero decimale, sarà necessario procedere all'arrotondamento per eccesso o per difetto all'unità significativa secondo le generali regole matematiche.
3. Per "data di convocazione dell'assemblea elettorale" deve intendersi la data dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale.
4. Effettuata la determinazione di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio dell'Ordine ne dà comunicazione al Consiglio Nazionale.

### **3. Convocazione dell'Assemblea elettorale**

1. Il Presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 8, d.lgs. 28 giugno 2005, n.139 almeno quarantacinque giorni prima della data fissata dal Consiglio Nazionale per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 4, sono convocati anche i professionisti sospesi per i quali alla data dell'Assemblea siano cessati gli effetti della sospensione. Con successiva comunicazione sono convocati anche coloro che sono stati iscritti nell'albo nel periodo che va dalla data di convocazione dell'assemblea elettorale alla data di inizio della stessa.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'invito a presentare, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale, le liste contenenti le candidature, composte ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 139/05.
3. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, i giorni, l'ora e lo scopo dell'adunanza, nonché il numero dei seggi componenti il Consiglio rispettivamente afferenti alle Sezioni A "Commercialisti" e B "Esperti contabili", calcolato secondo i criteri di cui all'art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 139/2005. Nello scopo dell'adunanza deve essere espressamente richiamata l'elezione del Consiglio dell'Ordine territoriale e l'elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico.
4. Nell'avviso deve essere indicato anche il termine ultimo, che coincide con la data prevista per la presentazione delle liste, per provvedere a sanare la morosità di cui al comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 139/2005.
5. L'avviso di convocazione è spedito mediante una delle seguenti modalità: posta elettronica certificata, raccomandata a/r, fax, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione e deve comunque essere affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine dalla data di convocazione sino al giorno precedente le votazioni. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio sul sito internet del Consiglio Nazionale. Ove il numero degli iscritti all'Albo superi le cinquecento unità, l'avviso di convocazione può essere sostituito dalla pubblicazione della notizia di convocazione delle elezioni in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'Ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, nel rispetto dei termini di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Le operazioni elettorali si svolgono nelle due giornate consecutive stabilite dal Consiglio Nazionale. Le operazioni di voto dovranno durare non meno di sei ore in entrambe le giornate. Le

operazioni di voto dovranno concludersi tassativamente alle ore 16,00 del secondo giorno stabilito, per poi darsi luogo con immediatezza alle operazioni di scrutinio.

#### **4. Propaganda elettorale**

1. La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata nel luogo in cui si svolge l'assemblea elettorale e nelle sue immediate vicinanze.
2. La propaganda elettorale deve consistere unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti della singola lista e non deve mai ledere il prestigio della Categoria e delle eventuali liste concorrenti.

#### **5. Diritti di elettorato**

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell'albo, salvo gli iscritti nell'elenco di cui al comma 8 dell'art. 34 del d.lgs. n. 139/05 e coloro che risultano sospesi alla data dell'Assemblea elettorale. I sospesi per morosità esercitano il diritto di voto alle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 139/05.
2. L'elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all'albo, che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi del comma 1 e che, alla data di convocazione dell'assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo.
3. Ciascun Consiglio dell'Ordine forma le liste dei votanti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

#### **6. Candidature**

1. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste, contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del candidato Presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 9, comma 1 del d.lgs. n. 139/2005. Sono comunque ammesse le liste recanti sia l'indicazione del motto che del contrassegno. La lista è elaborata nel rispetto del modello A, che è parte integrante del presente regolamento.
2. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste, fatta salva la validità della lista così come presentata nei termini fissati.
3. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato, che deve contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. L'accettazione della candidatura è espressa nel rispetto del modello B, che è parte integrante del presente regolamento.

#### **7. Sottoscrizione delle liste**

1. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da un numero di iscritti, non candidati, aventi diritto al voto, determinato in base al numero degli iscritti all'Albo, nel modo seguente:
  - a) venti sottoscrittori, se gli iscritti all'Albo non superano il numero di duecento;

- b) trenta sottoscrittori, se gli iscritti all'Albo superano il numero di duecento ma non superano il numero di cinquecento;
- c) cinquanta sottoscrittori, se gli iscritti all'Albo superano il numero di cinquecento ma non superano il numero di millecinquecento;
- d) cento sottoscrittori, se gli iscritti all'Albo superano il numero di millecinquecento.

Negli Ordini con un numero di iscritti inferiore a cento, il numero di sottoscrittori è pari ad almeno il 10% degli iscritti.

2. La raccolta delle firme ha inizio tassativamente dalla data di convocazione dell'Assemblea elettorale sino al termine ultimo per la presentazione delle liste di cui al comma 1 dell'articolo 9 ed avviene attraverso moduli che rispettino i contenuti del modello C, che è parte integrante del presente regolamento.

3. Non è possibile sottoscrivere più di una lista, pena l'invalidità della sottoscrizione stessa ai fini del raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori. Le sottoscrizioni con nome, cognome, numero di iscrizione all'Albo e firma dei proponenti, dovranno essere apposte in calce alle liste ed autenticate dal Segretario, o da altro componente del Consiglio dell'Ordine da questi delegato in orari predeterminati e comunicati agli iscritti nell'avviso di convocazione, ovvero corredate di copia di un valido documento di riconoscimento.

## **8. Presentazione delle liste**

1. Le liste, corredate dalla documentazione prevista dal presente regolamento, dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine entro le ore 18.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'Assemblea elettorale.

2. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine o altro Consigliere da lui delegato numera le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento motivato del Consiglio dell'Ordine da assumere entro cinque giorni dal termine ultimo di presentazione delle liste elettorali. Avverso il provvedimento del Consiglio dell'Ordine di ammissione o di esclusione delle liste elettorali è ammesso reclamo al Consiglio Nazionale entro il termine perentorio di quindici giorni.

4. Il Presidente provvede affinché all'ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente per ciascuna lista ammessa il numero identificativo, il contrassegno e/o il motto, il nominativo del candidato Presidente e di tutti gli altri candidati, seguendo l'ordine di lista.

## **9. Schede elettorali**

1. Le schede elettorali, predisposte dall'Ordine devono contenere l'indicazione delle liste presentate con i relativi candidati. Le schede elettorali sono elaborate nel rispetto del modello D, che è parte integrante del presente regolamento.

2. Le schede elettorali dovranno avere al centro la dizione "*Votazione per la elezione del Presidente e di n... Consiglieri dell'Ordine di..... per il quadriennio 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2020*" e dovranno contenere l'indicazione di tutte le liste validamente presentate, riportando il nome del candidato Presidente e di ciascun candidato secondo l'ordine di lista, nonché l'avvertenza:

- “barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del candidato Presidente per esprimere il voto di lista”;

- “barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore ai Consiglieri da eleggere.”

3. Su ogni scheda il Consigliere Segretario dell’Ordine, o altro Consigliere a ciò specificatamente delegato dal Consiglio, appone il timbro dell’Ordine e la propria sigla.

## **10. Espressione del voto**

1. Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l’ordine di lista, fino al numero massimo dei Consiglieri da eleggere, escluso il Presidente.

2. L’espressione di una singola preferenza determina l’assegnazione del voto alla lista alla quale appartiene il candidato votato. Se per una stessa lista viene indicato un numero inferiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere, il voto viene attribuito alle preferenze espresse e alla lista cui appartengono i candidati votati.

3. Se per una stessa lista viene indicato un numero maggiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere, il voto viene attribuito alla lista mentre tutte le preferenze si considerano non apposte.

4. In caso di preferenze espresse su più liste il voto non si considera valido e la scheda è nulla.

5. Le schede bianche e nulle sono computate nel quorum di validità dell’Assemblea.

6. Non è ammesso il voto per delega.

## **11. L’assemblea elettorale**

1. L’assemblea elettorale si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal Presidente del Consiglio e dal Segretario del Consiglio, che assumono le veci di Presidente e di Segretario del seggio elettorale fatto salvo quanto previsto al comma 2, nell’ora, giorno e luogo indicati nell’avviso di convocazione.

2. Nel caso in cui il Presidente dell’Ordine e il Consigliere Segretario siano candidati, l’assemblea prima dell’inizio delle operazioni di voto elegge tra i presenti il Presidente e il Segretario del seggio elettorale.

3. Il Presidente dell’assemblea, nell’ora indicata nell’avviso di convocazione:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali, predispose un’urna debitamente sigillata per l’elezione del Consiglio dell’Ordine ed una anch’essa sigillata per l’elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico di cui al Capo III del presente regolamento, nonché una o più cabine elettorali che assicurino la segretezza del voto;

b) dichiara pubblicamente aperta l’assemblea elettorale;

c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;

d) sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti che non siano candidati;

e) dà inizio alle operazioni elettorali;

f) prende atto, nel verbale, dei voti espressi ai sensi del comma 10 dell'art. 21 del d.lgs. n. 139/05, verifica l'integrità delle buste che li contengono, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone immediatamente nell'urna elettorale.

4. Per la validità delle operazioni elettorali è necessario che siano sempre presenti almeno tre componenti del seggio.

5. Al termine della prima giornata elettorale il Presidente provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne devono essere sigillate e sul sigillo devono essere apposte le firme del Presidente, del Segretario e degli scrutatori. Le schede non votate, le urne e il restante materiale devono essere conservati a cura del Presidente in un luogo sicuro e ben custodito. Di tali operazioni è data puntuale descrizione nel verbale.

6. Alla riapertura del seggio elettorale il Presidente, alla presenza degli altri componenti del seggio elettorale, verifica l'integrità di tutto il materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Nel caso in cui fosse accertato il danneggiamento e/o l'alterazione del materiale elettorale, il Presidente deve prontamente denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria e al Consiglio Nazionale, nonché sospendere la procedura elettorale.

7. Il Segretario dell'assemblea redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale dell'Assemblea elettorale, annotandovi tutte le operazioni di apertura dell'assemblea, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

8. Nel verbale devono essere individuati ed elencati, anche tramite specifici allegati, tutti i votanti, con distinzione di quelli che hanno votato personalmente e di quelli che sono ricorsi al voto per corrispondenza.

9. Scaduto l'orario della seconda giornata elettorale, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e, accertata la validità dell'Assemblea ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del d.lgs. n. 139/05, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dai due scrutatori, alle operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione del Consiglio dell'Ordine. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

10. Chiunque abbia diritto a partecipare all'assemblea elettorale può presenziare alle operazioni di scrutinio.

11. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso all'unità superiore. Nel caso di seggi restanti, gli stessi sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi, ove esistente.

12. In caso di parità di voti riportati da più liste, risulterà vincente la lista che presenta la minore anzianità media dei candidati.

13. Le schede utilizzate dovranno essere conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori. Il materiale deve essere conservato presso gli Uffici di segreteria dell'Ordine a disposizione del Consiglio Nazionale e dell'eventuale autorità competente fino alla elezione del successivo Consiglio dell'Ordine.

14. Compiuto lo scrutinio, ai sensi dell'art. 21, comma 15 del d.lgs. n. 139/05, il Presidente dell'Assemblea ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale, al competente Presidente di tribunale e a tutti gli altri Ordini territoriali.

## **12. Voto per corrispondenza**

1. I Consigli dell'Ordine possono stabilire, con apposita delibera, di avvalersi del voto per corrispondenza.

2. Nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine preveda la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, le modalità di voto devono essere indicate nell'avviso di convocazione, precisando che è fatto tassativo divieto di sollecitare, in modo diretto od indiretto, gli aventi diritto ad esprimere il voto per corrispondenza. Il mancato rispetto di questo divieto rileva sotto il profilo deontologico.

3. Al fine di garantire la segretezza e la personalità del voto, deve intendersi effettuato per corrispondenza il voto espresso dall'elettore, fino al giorno precedente lo svolgimento dell'Assemblea elettorale, nelle mani del Segretario dell'Ordine o di un Notaio, qualora sia stato previsto con apposita delibera consiliare. A tal fine ciascun elettore, da quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, potrà ritirare dal Segretario la propria scheda elettorale nei giorni fissati. Il Segretario annota in apposito elenco il nominativo dell'elettore che ha ritirato la scheda, con indicazione del giorno e dell'ora del ritiro.

4. Qualora la votazione avvenga per corrispondenza, la scheda deve essere votata e riconsegnata piegata nelle mani del Consigliere Segretario nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione, o nelle mani del Notaio e immediatamente, senza essere dispiegata, richiusa in una busta. Sui lembi della busta, a garanzia dell'integrità della stessa, deve essere apposta la firma del soggetto che ha ricevuto il voto ed il bollo dell'Ordine o il sigillo del Notaio, il numero progressivo e la firma dell'elettore. In apposito elenco, il Consigliere segretario o il Notaio che ha ricevuto il voto annota il nominativo del votante con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha ricevuto la scheda e la propria firma, assicurandosi che il voto sia espresso nella massima segretezza. Alle operazioni di voto debbono assistere almeno due elettori che non siano rappresentanti di lista. Il Consigliere Segretario o il Notaio custodiscono, sotto la propria responsabilità, le buste ricevute e all'atto di apertura delle operazioni di voto le consegnano al Presidente dell'assemblea, il quale ne dà atto nel verbale unitamente all'elenco di cui sopra.

## **CAPO III - Elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico**

### **13. Composizione del Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel Registro dei Revisori Legali, dura in carica quattro anni. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.
2. Possono essere eletti alla carica di revisore dei conti gli iscritti all'albo ed al Registro dei Revisori Legali che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 139/05.
3. Negli Ordini locali con meno di mille iscritti può essere eletto, in alternativa al Collegio dei Revisori, un Revisore unico effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del collegio. La decisione di procedere all'elezione di un revisore unico deve essere adottata con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine.

### **14. Convocazione**

1. L'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale di cui all'articolo 3 del presente regolamento deve indicare nello scopo dell'adunanza l'elezione del Collegio dei Revisori, o del Revisore unico, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 139/05.

### **15 Propaganda elettorale**

1. La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata nel luogo in cui si svolge l'assemblea elettorale e nelle sue immediate vicinanze.

### **16. Elettorato attivo**

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico spetta a tutti gli iscritti nell'albo, salvo gli iscritti nell'elenco di cui al comma 8 dell'art. 34 del d.lgs. n. 139/05 e coloro che risultano sospesi alla data dell'Assemblea elettorale.
2. I sospesi per morosità esercitano il diritto di voto alle condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del d.lgs. n. 139/05.

### **17. Presentazione delle candidature**

1. Gli iscritti all'Albo in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 13 del presente regolamento possono candidarsi alla carica di revisore depositando la propria candidatura presso la segreteria dell'Ordine, utilizzando il modello A1 che fa parte integrante del presente regolamento. Le candidature devono essere depositate entro le ore 18.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'assemblea elettorale.
2. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, o altro Consigliere da lui delegato, numera le candidature secondo l'ordine cronologico di presentazione, utilizzando numerazioni progressive.

3. La violazione delle formalità previste per la presentazione delle candidature ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell'Ordine.
4. Il Presidente provvede affinché all'ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente tutte le candidature.

### **18. Schede per l'elezione dei Revisori**

1. Le schede per l'elezione dei revisori, stampate a cura dell'Ordine, devono contenere i nominativi dei candidati ammessi. Le schede elettorali sono elaborate nel rispetto del modello D1, che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Le schede elettorali dovranno avere al centro la dizione "*Votazione per la elezione del Collegio dei Revisori dell'Ordine di.... per il quadriennio 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2020*" e dovranno contenere l'indicazione di tutti i candidati ammessi, nonché l'avvertenza "*barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore a tre.*".
3. Nel caso di elezione del Revisore unico, le schede elettorali dovranno avere al centro la dizione "*Votazione per la elezione del Revisore unico dell'Ordine di.... per il quadriennio 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2020*" e dovranno contenere l'indicazione di tutti i candidati ammessi, nonché l'avvertenza "*barrare il nominativo prescelto*".
4. Su ogni scheda il Consigliere Segretario dell'Ordine, o altro Consigliere a ciò specificatamente delegato dal Consiglio, appone il timbro dell'Ordine e la propria sigla.

### **19. Espressione del voto**

1. In caso di collegio formato da tre componenti, ciascun elettore potrà esprimere tre preferenze per i candidati ammessi. Se viene indicato un numero inferiore di preferenze, il voto viene attribuito alle preferenze espresse. Se viene indicato un numero superiore di preferenze, il voto è nullo.
2. In caso di collegio composto da un solo componente, ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza.
3. Qualora il Consiglio dell'Ordine abbia deliberato di avvalersi del voto per corrispondenza per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, analoga facoltà deve intendersi estesa anche per l'elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico. Per l'espressione del voto per corrispondenza si applicano le disposizioni dell'art. 12.

### **20. Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti**

1. Il Presidente del seggio elettorale provvede allo scrutinio dei voti con l'assistenza di due scrutatori, al termine dello scrutinio per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.
2. In caso di collegio formato da tre componenti, sono eletti i tre candidati più votati – come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di Presidente.
3. In caso di Collegio formato da un solo componente, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; risulta eletto membro supplente il primo candidato successivo per ordine di voti.

4. Compiuto lo scrutinio, il Presidente dell'Assemblea ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Consiglio Nazionale e a tutti gli altri Ordini territoriali.